

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
5615	21 dicembre 2004	FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO

Concerne

## Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2000 presentata nella forma elaborata da Elio Genazzi per la modifica dell'art. 5 cpv. 2 lett. d) della Legge sul turismo

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio la presa di posizione del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare elaborata del 18.09.2000 del deputato Elio Genazzi per la modifica dell'art. 5 cpv. 2 lett. d) della Legge sul turismo.

### 1. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa Genazzi chiede che sia ripristinata la formulazione, già contenuta nella Legge sul turismo del 1970 e non più riproposta dalla Legge sul turismo del 1998, che conferiva agli Enti turistici locali la facoltà di ottenere la collaborazione di altri enti pubblici e privati per la cura della rete dei sentieri escursionistici. Per questo propone di completare l'art. 5 cpv. 2 lett. d) come segue: "curare, **da soli o in collaborazione con altri enti pubblici o organizzazioni ed enti privati**, la rete dei sentieri come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici;"

### 2. VALUTAZIONE

I dispositivi legislativi oggi in vigore - Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), Legge sul turismo del 30 novembre 1998 (LTUR) e Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri del 6 giugno 2001 (DECCS) -, che trattano esplicitamente della questione dei sentieri escursionistici, prevedono il seguente coinvolgimento degli Enti turistici locali (ETL):

- **LCPS** art. 2 cpv. 1: La rete ... sistemata, mantenuta e segnalata dagli ETL;
- **LCPS** art. 8 cpv. 1: Il piano cantonale della rete ... è allestito dal Dipartimento con gli ETL ...;
- **LCPS** art. 11 cpv. 1 +2: Per ogni sentiero escursionistico da costruire ... i Comuni, gli ETL, i Patriziati ed altri Enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali;
- **LCPS** art. 14 cpv. 1: I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dagli ETL;

- LCPS art. 16: gli ETL possono delegare o in tutto o in parte ad altri Enti locali o ad organizzazioni o Enti privati i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici;
- **LTUR** art. 5 cpv. 2 lett. d): curare la rete dei sentieri come previsto dalla LCPS;
- **DECCS** art. 2: La CCS ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri sul territorio cantonale svolte dagli ETL come pure di definire la relativa segnaletica;
- DECCS art. 3 (7): su delega degli ETL, può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con gli ETL;
- DECCS art. 4: la CCS è composta di tre rappresentanti degli ETL, da loro designati secondo i seguenti comprensori: (1) Regione Alto Ticino per gli ETL Bellinzona, Biasca, Blenio, Gambarogno, Leventina; (2) Regione Locarnese per gli ETL del Lago Maggiore, Vallemaggia e Verzasca; (3) Regione Sottoceneri per gli ETL di Lugano, del Malcantone e di Mendrisio.

Questo elenco di dispositivi illustra a sufficienza il coinvolgimento attivo e decisivo degli ETL nelle operazioni di sistemazione, di manutenzione e di segnaletica della rete cantonale dei sentieri escursionistici. In particolare, ma non solo, LCPS art. 16 sembra già rispondere alle preoccupazioni dell'iniziativa.

Operativamente, dalle informazioni raccolte presso gli ETL e presso l'Associazione ticinese sentieri escursionistici (ATSE - sig. Giorgio Campiche, ETL Biasca e Riviera), non sembrano esserci problemi di collaborazione fra gli ETL e gli altri Enti pubblici o organizzazioni ed Enti privati. Al contrario, è sempre stata rilevata la qualità di questi rapporti di collaborazione, anche facilitata dall'organizzazione regionale in tre comprensori degli ETL per quanto concerne tutta la problematica dei sentieri escursionistici.

### 3. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni e valutazioni di cui al capitolo precedente, il Consiglio di Stato non ritiene necessario che sia modificata la Legge sul turismo, come proposto dall'iniziativa parlamentare elaborata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti  
Il Cancelliere, G. Gianella